



CONEROBUS Spa

Via Bocconi 35, 60125 Ancona

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE FORNITRICI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Art.1 Oggetto dell'appalto

La Conerobus Spa, socio di maggioranza della società Atma s.c.p.a., intende porre in essere un sistema di qualificazione delle Imprese fornitrici di gasolio per autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) con le quali saranno esperite gare periodiche, con cadenze periodiche fissate in base alle esigenze dei depositi aziendali da una settimana a due mesi, mediante procedura negoziata per l'assegnazione delle forniture di gasolio per il periodo 01/02/2017 – 31/01/2020 fatto salvo il recesso anticipato da parte di Conerobus Spa in caso di cessazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

I prezzi di volta in volta proposti dall'azienda qualificata, dovranno essere al netto dell'IVA e contenere ogni onere relativo al trasporto e quant'altro necessario per effettuare la consegna presso i depositi aziendali.

Le forniture potranno essere effettuate anche con cadenza settimanale, in relazione al quantitativo di gasolio necessario per l'effettuazione dei servizi ed alla capienza delle cisterne aziendali presso i seguenti depositi le cui localizzazioni, nel periodo di validità del sistema di qualificazione, potrebbero essere soggette a modifiche:

- deposito di Ancona, Via Bocconi 35
- deposito di Marina di Montemarciano, S.S. 16 Km 283
- deposito di Castelfidardo, Via Che Guevara 70
- deposito di Osimo, Via San Gennaro 24
- deposito di Jesi, via Novello

Il quantitativo annuale presunto delle forniture è circa 3.000.000 di litri complessivi.

Art.2 Modalità di fornitura

Le consegne dovranno avvenire obbligatoriamente dalle ore 8 alle ore 12.00 del giorno feriale indicato di volta in volta nell'ordine salvo diverse indicazioni.

La data di consegna richiesta nell'ordine può essere prorogata, solo per cause di forza maggiore, fino al massimo alle ore 12.00 del giorno successivo a quello stabilito per la consegna.

Le consegne dovranno avvenire entro i termini indicati nell'ordine; solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti dalla ditta fornitrice, le consegne potranno essere effettuate, previo accordo con i responsabili dell' Ufficio Acquisti e, in assenza di questi, con i responsabili dei depositi di Conerobus Spa in orario diverso da quello indicato.

Poiché Conerobus Spa svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al presente contratto dovranno avere priorità sulle altre.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino e con regolare certificato di taratura dello strumento di misura rilasciato dall'Ufficio Metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale Conerobus Spa addetto, nei vari depositi di consegna. Non si accetteranno carichi che non rispettano le condizioni sopra indicate.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nell'ordine. La merce viaggerà a rischio e pericolo del fornitore.

Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio espresso sia in litri che in chilogrammi alla temperatura di 15° C
- il quantitativo di gasolio espresso in litri alla temperatura di carico
- la densità del prodotto alla temperatura di 15° C
- la specificazione che trattasi di gasolio con max 0,001% (10 ppm) di zolfo in peso

Alle operazioni di consegna dovranno assistere sia l'incaricato del Fornitore che nostro personale, entrambi firmeranno la documentazione relativa alla consegna.

E' vietata all'Impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione qui disciplinato a pena di nullità.

Art.3 Caratteristiche del prodotto

Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590:2004, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- acqua e sedimenti: max 0,05%
- zolfo: max 10 ppm (gasolio BTZ 0,001%)
- peso specifico a 15°: 0,835 kgfdmc +1- 3%

Il gasolio fornito dovrà sempre essere accompagnato dall'apposito documento di trasporto DAS

Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), emessi, Direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, ed intestati a Conerobus Spa.

Art.4 Disposizioni sulla sicurezza -responsabilità del fornitore

La Ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante c/o le sedi di Conerobus Spa, dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando fin da ora Conerobus Spa da ogni responsabilità civile o penale per:

- a) eventuali versamenti e spandimenti di gasolio e ogni altro evento di inquinamento che si dovesse verificare durante le operazioni di fornitura/scarico saranno a totale responsabilità del fornitore che dovrà bonificare l'area interessata ripristinando la situazione originale.
- b) eventuali infortuni a dipendenti della ditta fornitrice, a dipendenti e/o addetti della Conerobus Spa o a terze persone autorizzate dall'azienda, verificatisi in occasione delle operazioni di scarico all'interno delle dipendenze aziendali;

Eventuali danni cagionati a cose di proprietà della Conerobus Spa o di terzi all'interno dell'area aziendale dovranno essere risarciti

Il trasportatore incaricato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le norme di cui al D.lgs.vo 04/02/2000 n. 40 (G.U n. 52 del 03/03/2000) e sue successive modificazioni.

Art.5 Controlli

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme EN ISO 20846:2004 e EN ISO 20884:2004.

Conerobus Spa si riserva di procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione del peso, presso pesa pubblica, prima e dopo lo scarico: in caso venga rilevata una quantità inferiore a quella prevista nel DAS, dovranno essere emesse le relative note di credito e sarà applicata una penale pari alla differenza tra il quantitativo effettivamente rilevato e quello dichiarato per il costo unitario del prodotto consegnato.

Conerobus Spa procederà a verificare la temperatura e densità del prodotto al momento della consegna ed a far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti.

Qualora nel caso di verifiche delle forniture, ad una stessa impresa verranno rilevate tre volte in un anno ammanchi superiori all'1%, l'impresa verrà esclusa dall'attuale sistema di qualificazione.

Art.6 Prezzi e pagamenti

Le offerte dovranno essere formulate, secondo quanto richiesto nel modulo di offerta nell'invito a gara, indicando il prezzo che l'impresa intende offrire per le forniture di gasolio previste per ogni singola gara oppure indicando lo sconto percentuale che l'impresa intende offrire rispetto al prezzo medio nazionale SIF-SIVA del gasolio, il c.d. "Prezzo Italia", pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana Petroliera in vigore all'atto delle singole consegne.

“In ogni caso il prezzo offerto deve risultare inferiore al prezzo indicato nella convenzione con la centrale di committenza Consip per la stessa tipologia di prodotti. A tal fine si specifica che, individuata la migliore offerta, Conerobus si riserva comunque di non aggiudicare laddove il prezzo

finale offerto sia superiore a quello praticato dalla convenzione Consip. Conerobus si riserva, pertanto, di aderire alla predetta Convenzione Consip”.

Il prezzo dovrà essere indicato in Litro/Euro con quattro cifre decimali e lo sconto con una cifra decimale.

Si aggiudicherà la fornitura oggetto di ogni singola gara all'impresa che avrà presentato la migliore offerta (prezzo più basso) o sconto maggiore.

Il pagamento di ogni singola fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine è richiesta la comunicazione degli estremi del conto corrente e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

Eventuali subcontratti dovranno contenere apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, dandone adeguata dimostrazione a Conerobus Spa.

Art.7 Penalità

In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti, fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, il fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al 2% del valore della fornitura consegnata in ritardo, a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo, come riportato nell'Art 2 del presente documento.

Qualora, nel caso di non rispetto dei tempi di fornitura, la Conerobus Spa, per assicurare la continuità dei servizi di trasporto che l'azienda ha l'obbligo di erogare, dovesse ricorrere ad un altro fornitore, l'eventuale maggior costo sostenuto sarà a carico del fornitore inadempiente. Conerobus Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante dalla mancata effettuazione della fornitura e per qualsiasi ulteriore danno derivanti ai mezzi aziendali conseguenti alle forniture fuori norma.

Art.8 Termini e documentazione

Il presente avviso di qualificazione ha durata dal 01/02/2017 al 31/01/2020 nel corso dei quali in qualsiasi momento potrà essere presentata domanda di qualificazione.

Le Imprese interessate ad accedere al sistema di qualificazione dovranno presentare domanda scritta sottoscritta dal Legale rappresentate utilizzando il fac-simile predisposto.

Le Imprese che presenteranno domanda saranno qualificate dal momento in cui riceveranno formale comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

Elenco documentazione da presentare:

A) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, resa ai sensi della vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale, sotto la propria responsabilità attesti l'assenza delle seguenti cause di esclusione ai sensi dell' art. 80 del d.lgs 50/2016:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del

decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

B) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA o analogo registro per gli stati della comunità in corso di validità indicante i legali rappresentanti dell'Impresa ed il mancato verificarsi nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari, concordato preventivo, amministrazione controllata. Le Imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza e tradotte in lingua italiana;

C) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa all'assenza di condanne penali e carichi pendenti;

D) idonee dichiarazioni bancarie ad opera di n. 2 Istituti di credito con i quali si sono intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi due anni (tale dichiarazione deve essere sottoscritta da Istituto di Credito con firma leggibile del funzionario che la rilascia);

E) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi della vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale si attesti il fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi, che non dovrà essere inferiore ad almeno € 6.000.000,00;

F) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegno inoltre, al fine della permanenza nel Sistema di Qualificazione, a comunicare tempestivamente alla Conerobus Spa, ogni modificazione che l'Impresa dovesse subire nel corso della vigenza del Sistema di Qualificazione tale da influire sul contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati.

Il presente capitolato di fornitura è soggetto ad eventuali variazioni nel periodo di validità del sistema di qualificazione e sarà cura della Conerobus Spa comunicare tempestivamente le modifiche alle imprese già qualificate.

La documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e inviata al seguente indirizzo:

Conerobus Spa Ufficio Protocollo - Via Bocconi 35 - 60125 Ancona. Il riferimento da indicare sulla busta deve essere il seguente: **"Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione per la fornitura di gasolio btz 10 ppm per autotrazione"**.

Art.9 Tutela dei dati personali

La Conerobus Spa, ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196, tratterà i dati forniti dalle imprese richiedenti per le finalità connesse al presente sistema di qualificazione e per l'eventuale gestione dei contratti a seguito delle forniture di volta in volta assegnate.

Il titolare del trattamento dei dati è la Conerobus Spa. nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

Art. 10 Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dal o connessa al contratto qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Come previsto dal D.lgs n.28/2010 e dal D.M. n.180/2010 si applica il nuovo istituto della conciliazione per le controversie civili e commerciali.

Art. 11 Norma finale

Le altre aziende di TPL facenti parte di Atma s.c.p.a., potranno fare richiesta di utilizzo del presente sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione ed attivarne le relative procedure di acquisizione.

Ancona, 22/12/2016

Conerobus Spa

L'Amministratore Delegato

Dott. Muzio Papaveri

